

PRESENTAZIONE

Nicoletta Ferrucci

Singolare destino quello della selvicoltura. Da un lato non ha mai sollevato dubbi e interrogativi circa l'essenza della sua agrarietà: è stata inserita nella triologia di attività essenzialmente agricole fin dalla originaria formulazione dell'art. 2135 del codice civile e, a differenza dell'attività zootecnica, il riconoscimento della sua natura agraria non è mai stato subordinato alla circostanza di rivestire un ruolo ancillare, di collegamento funzionale alla coltivazione del fondo. La sua posizione marginale, al contempo, dunque, privilegiata nel dibattito sul fondamento dell'agrarietà, si giustifica alla luce della stretta analogia che, per sua natura, la selvicoltura prospetta con la coltivazione del fondo, sagacemente colta da Enrico Bassanelli ed Ageo Arcangeli che ne hanno coniato la definizione di attività di coltivazione del bosco. Dall'altro lato, tradizionalmente l'attività selvicolturale anche quando svolta in forma imprenditoriale, è stata relegata in una sorta di cono d'ombra nell'ambito del diritto agrario, per ragioni che sono legate sia alla sua peculiare essenza di attività tradizionalmente considerata agricola, ma che non ha mai intrecciato stretti legami con l'alimentazione, cioè non è mai stata dedicata a quel fine che, se pur non unico, come la teoria del ciclo biologico ci insegna, è rimasto per lungo tempo, intuitivamente e storicamente, lo scopo primario che guida l'esercizio dell'agricoltura, fino a giustificare la costruzione di un vero e proprio diritto agro-alimentare; sia alla peculiare natura del bene che della stessa attività forma oggetto, il bosco. La rara ma autorevole dottrina che ha dedicato la sua attenzione alla materia forestale fin dagli anni settanta ne ha colto i segni di un settore in cui, per usare un'espressione di Francesco Milani, si intrecciano la sfera del diritto strettamente individualistico, che ha soprattutto il senso degli interessi, e quella del diritto sociale, che ha piuttosto il senso delle funzioni. In questa direzione, nelle prime riflessioni dottrinali si è andata immediatamente evidenziando una sorta di plurifunzionalità del bosco, come bene non solo produttivo, ma anche naturalmente strumentale alla difesa idrogeologica, oltre che a quella igienico climatica, valorizzato in questa sua intima essenza dagli allora scarni frammenti di normativa forestale, in particolare quella sul vincolo idrogeologico contenuta nel r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"*, c.d. *"Legge Serpiери"*, sulla scia del

suo precedente, la legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Il tempo ha segnato una innegabile espansione dei contorni della plurifunzionalità del bosco la quale va colorandosi di una nuova dimensione che travalica il profilo della difesa idrogeologica e si orienta verso il più ampio orizzonte della tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'attività forestale riveste una posizione strategica nella attuale dimensione della tutela ambientale, non più soltanto come elemento di rilievo all'interno delle aree protette e delle zone montane: in questa nuova ottica, infatti, si rivaluta la sua tradizionale veste di strumento di difesa idrogeologica, come argine alle conseguenze perverse che derivano dai cambiamenti climatici; e si esalta la sua tradizionale predisposizione alla produzione di beni non alimentari, nella posizione privilegiata che essa assume oggi come produttore di biomasse, sia attraverso l'utilizzazione dei residui forestali, sia, in particolare, attraverso l'arboricoltura da legno. La produzione di biomasse forestali rappresenta attualmente una pedina importante nel nuovo corso della politica energetica nazionale come risposta italiana agli auspici dell'Unione Europea, di un'azione decisa e immediata degli Stati membri per contrastare le sfide poste dai cambiamenti climatici.

Innegabile è poi il ruolo che il bosco e la sua coltivazione rivestono nell'ottica della moderna concezione giuridica del paesaggio, che, con la Convenzione europea del paesaggio e con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, si è emancipata dalla larvata identificazione con l'ambiente ed ha acquisito una autonomia funzionale e sostanziale, assumendo i connotati di bene culturale. Il bosco e la selvicoltura sono coinvolti nel complesso e articolato strumentario giuridico vincolistico e pianificatorio, predisposto dal Codice, e negli interventi di ortopedia giuridica che nel tempo hanno modificato il suo dettato originario, attento a conciliare la protezione della valenza paesaggistica del bosco soggetto *ex lege* al vincolo paesaggistico con le esigenze della relativa utilizzazione economica.

E nella moderna dimensione del paesaggio come bene culturale si collocano alcuni tra i più recenti interventi del legislatore in materia forestale, alla luce dei quali la componente più significativa del bosco, cioè gli alberi, allorquando rivestono una profonda valenza naturalistica o un forte profilo culturale, perché rari, antichi, legati all'arte o alla storia, sono oggetto di normative mirate alla relativa conservazione e valorizzazione, come espressioni significative del paesaggio.

Lo spazio di eccellenza che il bosco si è ritagliato nel giocare in chiave moderna il suo ruolo antico di bene plurifunzionale si rispecchia nel rinnovato interesse del legislatore, fino a coinvolgere il bosco e l'impresa forestale nel processo di ammodernamento e riordino della normativa inerente l'impresa agricola, ma, ancora una volta, riservando ad essi una disciplina *ad hoc*, finalizzata a cogliere degli stessi le indubbie specificità, condensata nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, recentemente rivisitata dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", che abroga il suo precedente ed offre una revisione globale della materia finalizzata ad allineare la sua disciplina alla normativa eu-

ropea, agli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea e internazionale, nonché alle nuove regole dei mercati.

Il volume, che si dipana in una serie di contributi di Autori diversi ai quali va il mio ringraziamento per la preziosa collaborazione, offre un quadro degli interventi normativi, di matrice nazionale e dell'Unione Europea, a tutela del bosco come bene ad uso controllato, riservando ampio spazio alla disciplina di settori che al bosco sono intrecciati da legami valoriali, l'ambiente ed il paesaggio.

CAPITOLO I

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 3 APRILE 2018, N. 34
“TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE
E FILIERE FORESTALI”

Nicoletta Ferrucci

SOMMARIO: 1. Genesi, principi e finalità del nuovo Testo Unico. – 2. La nuova definizione giuridica di bosco. – 3. Le definizioni aggettivate di bosco. – 4. I nuovi strumenti di programmazione e pianificazione forestale. – 5. Le attività di gestione forestale. – 6. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative. – 7. Strumenti di promozione delle attività selvicolturali di gestione. – 8. I prodotti forestali spontanei non legnosi. – 9. L’abbandono delle attività agro-silvo-pastorali: misure di recupero. – 10. Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione. – 11. Disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di alberi monumentali. – 12. Disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

1. Genesi, principi e finalità del nuovo Testo Unico

Da tempo era fortemente avvertita la necessità di modernizzare la disciplina del bosco e della selvicoltura contenuta nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”, per adeguare la regolamentazione della materia al rinnovato assetto della realtà forestale italiana, alle nuove dinamiche di mercato, alle esigenze di tutela del paesaggio, alla normativa europea e agli impegni assunti in sede comunitaria e internazionale (*Forest Europe*) in materia di lotta e adattamento al cambiamento climatico, contenimento del dissesto idrogeologico, tutela della biodiversità, sviluppo socio economico e decarbonizzazione dei sistemi energetici, bioeconomia e lotta al commercio illegale del legname. In questa direzione, la l. 28 luglio 2016, n. 154, “*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*”, all’art. 5, “*Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali*”, delegava il Governo ad adottare, en-

tro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge delega, uno o più decreti legislativi con i quali provvedere a raccogliere in un codice agricolo e in eventuali appositi testi unici, tutte le norme vigenti in materia, divise per settori omogenei, e ad introdurre le modifiche necessarie alla semplificazione e al riassetto della disciplina vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, indicando i relativi principi e criteri direttivi: tra questi, alla lett. *b*), la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (FINANZIARIA 2007)", la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del d.lgs. n. 227/2001.

In attuazione della legge delega è stato emanato il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*" (di seguito indicato con l'acronimo T.U.). Il T.U., all'art. 18, abroga espressamente il d.lgs. n. 227/2001, e detta una disciplina ampia e articolata che, in linea con i principi e le finalità indicati rispettivamente agli artt. 1 e 2, nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e in attuazione del principio di leale collaborazione, reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

In modo conforme rispetto alla tradizione normativa italiana e più in sintonia con quella dell'Unione Europea, l'art. 3 del T.U. offre una serie di definizioni relative ai termini che nel testo sono utilizzati come riferimento della relativa disciplina: è apprezzabile lo sforzo del legislatore che aiuta l'interprete e gli operatori del settore, talvolta in precedenza disorientati a fronte dell'ambiguità delle formule usate nei testi legislativi inerenti la materia.

Tra i principi ispiratori del T.U. elencati all'art. 1, troviamo anzitutto il riconoscimento del patrimonio forestale nazionale, definito all'art. 3, comma 2, lett. *a*), insieme dei boschi e delle aree assimilate a bosco come definiti dalle sue disposizioni, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata, come parte del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future (art. 1, comma 1): in questa direzione la disposizione, laddove indica gli altri principi ispiratori, coinvolge lo Stato, le Regioni e gli Enti da queste delegati nella promozione in modo coordinato della tutela, della gestione e della valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazio-

nale ed europeo (art. 1, comma 4); e lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, nella promozione attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura, della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese (art. 1, comma 3).

Ampio è l'elenco delle finalità che il T.U. si propone di realizzare sia attraverso l'articolato delle sue disposizioni, sia affidando al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (di seguito indicato con l'acronimo MIPAAFT), d'intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito indicato con l'acronimo MATTM) e con il Ministero dei Beni e delle attività culturali (di seguito indicato con l'acronimo MIBAC), l'adozione degli atti di indirizzo e il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale di tali finalità, e legittimando lo Stato e le Regioni a promuovere accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale per l'ordinato perseguimento delle stesse. Il tutto alla luce della clausola di invarianza finanziaria, nel senso che all'attuazione delle finalità indicate nell'art. 2 si deve far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La portata innovativa e modernizzante del T.U. si completerà quindi attraverso successivi decreti ministeriali di attuazione e integrativi, richiamati espressamente in molti punti del suo dettato normativo, oltre che con l'approvazione della Strategia forestale nazionale.

L'art. 2 del T.U. indica come finalità: a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale; b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali; c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private; d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di

altri servizi eco-sistemici generati dalla gestione forestale sostenibile; e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle Regioni e delle autonomie locali; f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune; g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della Strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate; h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale; i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese; l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale; m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

2. La nuova definizione giuridica di bosco

Il T.U., all'art. 3, offre una nozione generale di bosco congegnata, sulla falsariga dell'art. 2 del d.lgs. n. 227/2001, nella tripartizione bosco, aree assimilate a bosco, aree escluse dalla definizione di bosco; non più però concentrata in una sola disposizione, ma articolata in tre diverse norme in funzione dei più estesi connotati definitori. Dopo aver ribadito la tradizionale equiparazione dei termini bosco, foresta e selva, il T.U., all'art. 3, comma 3, definisce bosco, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, individuate in base agli stessi parametri dimensionali e di copertura arborea già prescritti dal d.lgs. n. 227/2001, dunque: estensione non inferiore ai duemila metri quadri, larghezza media non inferiore a venti metri e copertura arborea forestale maggiore del venti per cento. A differenza del suo precedente non sono indicati in tale definizione i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea; queste ultime due tipologie di formazioni vegetali sono inserite dall'art. 4, comma 1, tra le aree assimilate a bosco; mentre, come vedremo, i castagneti, qualora siano da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, sono collocati all'interno delle aree escluse dalla definizione di bosco.

Le indicazioni relative alle aree assimilate a bosco, valide anch'esse per le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 4) si aprono con la precisazione che esse valgono salvo quanto già eventualmente previsto dai piani paesaggistici, relativamente ai quali richiamano gli artt. 143 e 156 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. L'art. 4 del decreto riconosce tale qualifica alle formazioni vege-

tali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente, o individuate dal piano paesaggistico regionale, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241, dalle Regioni e dai competenti organi territoriali del MIBAC, per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco; ai fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale (art. 4, comma 1, lett. *b*); alle radure e a tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; alle aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, danni da avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi o trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; alle infrastrutture lineari di pubblica utilità e alle rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a venti metri che interrompono la continuità del bosco, compresi la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi (art. 4, comma 1, lett. *f*); e i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'art. 8, commi 3 e 4, dello stesso T.U. (art. 4, comma 1, lett. *c*). Il T.U. specifica, al comma 2 dell'art. 4, che non sono qualificati come boschi o come aree assimilate a bosco, i boschi di sughera di cui alla l. 18 luglio 1956, n. 759, *Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera*: pertanto, in relazione ad essi sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.

Le aree escluse dalla definizione di bosco per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, sono contemplate dall'art. 5 che le distingue in due diverse tipologie: le aree che *ex se* non rientrano nella definizione di bosco (art. 5, comma 1), e le aree che non sono considerate bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro di preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni (art. 5, comma 2). Alla prima categoria il T.U. riconduce: le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea (lett. *a*); l'arboricol-

tura da legno, intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. *n*) come la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale; le tartufole coltivate di origine artificiale, i nocciuleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'art. 4, par. 1, lettera *k*), del reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (lett. b)*; gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, *“Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”*, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree (lett. *c*); le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del reg. (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, *recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive* (lett. *d*). Alla seconda categoria il T.U. riconduce invece: a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agrosilvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del MIBAACT, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'art. 7, comma 11, dello stesso T.U. e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici; b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il MIBAACT; c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

Al terzo comma l'art. 5 precisa che le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del suo comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti: le indicazioni relative alle aree *sub* lett. a) devono essere lette alla luce dell'art. 7, comma 11, del T.U. che affida ad un successivo decreto del MIBAACT, di concerto con il MATTM e il MIBAACT, d'in-

tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione di disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*); alle quali le Regioni dovranno adeguarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

L'art. 5 del T.U. riserva alle Regioni il potere di adottare per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, a condizione che non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

3. *Le definizioni aggettivate di bosco*

Nell'ambito delle definizioni delle locuzioni utilizzate nel dettato normativo del T.U., alle quali è dedicato espressamente l'art. 3, *Definizioni*, si inserisce un ventaglio di definizioni giuridiche aggettivate di bosco, alle quali peraltro sembra non corrispondere una disciplina *ad hoc* nel testo del T.U., alcune delle quali sono però rilevanti in ambito PAC. Il riferimento è al c.d. bosco di protezione diretta, indicato all'art. 3, comma 2, lett. *r*) come la superficie boscata che, per la propria speciale ubicazione, svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; e al c.d. bosco da pascolo, di cui all'art. 3, comma 2, lett. *m*), al quale si riconducono le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo, con superficie erbacea non predominante. Il bosco da pascolo si contrappone al prato o pascolo arborato (art. 3, comma 2, lett. *l*), termine che indica le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al venti per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame, che, a loro volta, si distinguono dal prato o pascolo permanente (art. 3, comma 2, lett. *i*) locuzione che comprende le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

4. I nuovi strumenti di programmazione e pianificazione forestale

Elemento di indubbia novità che connota il T.U. è la maggiore attenzione rispetto al suo precedente dedicata alla previsione di forme di programmazione e pianificazione forestale, contemplate in una norma di ampio respiro, l'art. 6, *Programmazione e pianificazione forestale*, secondo uno schema e una struttura piramidale che si articola in un primo livello nazionale, la Strategia forestale nazionale, un secondo regionale, i programmi forestali regionali e i piani forestali di indirizzo territoriale, e in un terzo riferito ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

La Strategia forestale nazionale, della quale si prevede l'approvazione con decreto del MIPAAFT, adottato di concerto con il MATTM, il MIBAC e il Ministro dello sviluppo economico, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e che ha durata ventennale, ma è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale, è chiamata a definire gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola, in attuazione dei principi e delle finalità ai quali si ispira lo stesso T.U., e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla *Strategia forestale dell'Unione europea* COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale.

Le indicazioni della Strategia forestale nazionale orientano le Regioni nella individuazione dei propri obiettivi e delle relative linee di azione: le Regioni infatti, in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale, adottano i Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico

Oltre ai programmi forestali regionali, le Regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6, cioè piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, che le Regioni stesse possono promuovere per le proprietà pubbliche e private in attuazione dei Programmi forestali regionali e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale ove esistenti, quali strumenti indispensabili a garan-

tire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. A favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione equivalenti, il T.U., all'art. 6, comma 9, legittima le Regioni a prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale, al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale.

L'art. 6 del T.U., al comma 5, indica il contenuto minimo dei piani forestali di indirizzo territoriale regionale che identifica nelle indicazioni relative alle destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, ai relativi obiettivi e agli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione; alle priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; al coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'art. 2, l. 6 dicembre 1991, n. 394, "*Legge quadro sulle aree naturali protette*", e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; agli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'art. 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessarie alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali; agli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6, cioè i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, sopra ricordati.

Ad un successivo decreto del MIPAAFT, adottato di concerto con il MIBAACT, il MATTM e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata l'approvazione di apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, al fine di armonizzare le informazioni e permettere una informatizzazione su scala nazionale. A tali disposizioni le Regioni sono chiamate ad adeguarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'indicato decreto, nella definizione dei criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. Le Regioni dovranno poi definire i tempi minimi di validità dei suindicati piani e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

L'art. 6 introduce una sorta di coordinamento tra i piani forestali di indirizzo

territoriale e la normativa paesaggistica, sotto profili diversi. Anzitutto i piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145, "*Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione*", del Codice stesso: quest'ultima disposizione pur riconoscendo che piani paesaggistici possano prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico, sancisce la inderogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici da parte di detti piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, oltre al loro carattere cogente per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, ed alla prevalenza sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. A tale proposito, come abbiamo visto, il comma 5 dell'art. 6 del T.U., in relazione al contenuto minimo dei piani regionali forestali di indirizzo territoriale, prevede il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali oltre che con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'art. 2, l. 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

Inoltre il decreto apre alle Regioni la possibilità di redigere piani di indirizzo territoriale in accordo tra più Regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. La riaffermata necessità che i piani forestali di indirizzo territoriale siano conformi alle previsioni dei piani paesaggistici, e la previsione che gli stessi siano soggetti alle misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A) *Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica*, del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", cioè siano approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale, giustifica la previsione del comma 6 dell'art. 6, del T.U., in forza del quale per l'approvazione dei piani di gestione forestale, aziendale o sovraziale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale purché approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o ade-

guamento della viabilità forestale. La disposizione si pone così in linea con l'interpretazione offerta nel parere del 1 settembre 2016, n. 1824 sulla corrispondente normativa contenuta nel d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 contenente il “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”, punto A.20 dell'Allegato A, dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, in cui quest'ultimo ha precisato che il parere del Soprintendente al quale fa riferimento la disposizione deve essere riferito ai piani o strumenti di gestione approvati dalla Regione e non ai singoli interventi elencati nei medesimi, e che il parere *de quo* previsto per il piano di gestione forestale deve intendersi riferito alle parti di competenza del MIBAACT. Infatti, ha argomentato il Consiglio di Stato, richiedere il parere soprintendentizio per i singoli interventi di viabilità forestale (ed oggi l'argomentazione potrebbe estendersi ai piani di gestione forestale aziendale o sovraziale) si porrebbe in contrasto sia con il disposto dell'art.149, lett c) del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui inserisce gli interventi di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tra quelli che non richiedono autorizzazione, sia con la collocazione di tali interventi nell'Allegato A del d.p.r. n. 31/2017.

Alla viabilità forestale, pressoché ignorata dai precedenti in materia, il T.U. riserva particolare attenzione: anzitutto, all'art. 3, comma 2, lett. f) ne offre l'espressa definizione, estesa alla viabilità silvo pastorale, intendendo come tale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; mentre l'art. 9 ne indica la funzionalità mirata a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale, nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche; e, allo stesso art. 9, comma 2, apre lo spazio ad un successivo decreto del MIPAAFT, adottato di concerto con il MIBAACT, il MATTM, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che preveda disposizioni *ad hoc* per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo pastorale, oltre che, come vedremo, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, ai quali le Regioni saranno chiamate ad adeguarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Ancora nell'ottica del coordinamento con la disciplina paesaggistica in senso lato, cioè anche al di là del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il T.U., all'art. 6, comma 10, prevede che per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle Regioni, il MIPAAFT si avvalga, con la clausola dell'invarianza finanziaria, dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, istituito non come erroneamente indicato dal T.U. dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, ma con decreto del MIPAAFT 19 novembre 2012, n. 17070, con lo scopo di assicurare un miglior indirizzo delle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione e tutela del paesaggio rurale e delle sue tradizioni agricole, nonché del patrimonio agroalimentare espressione di tali territori.

5. *Le attività di gestione forestale*

Con riferimento alla individuazione e alla disciplina delle attività di gestione forestale il T.U. prospetta una normativa assai articolata, decisamente più ampia e dettagliata rispetto ai suoi precedenti, dove si intreccia un fitto dialogo tra lo Stato e le Regioni chiamati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a sostenere e promuovere tali attività. Si prospetta così una definizione di portata nazionale di attività di gestione forestale, alla quale però si accompagna il riconoscimento alle Regioni del duplice potere da un lato, di definire e attuare le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie; dall'altro, di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 7, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di *habitat* e specie di interesse europeo e nazionale, anche con riferimento, ove non già autonomamente disciplinate, alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*", o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, "*relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare*".

La norma statale (art. 7, comma 5, lett. a), b), c) del T.U.) elenca nell'ambito delle attività di gestione forestale una serie di divieti, che operano però secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle Regioni (art. 7, comma 5). Saranno

le Regioni, pur nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, ad individuare gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale; ma nel caso in cui da tali violazioni derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, *sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

La definizione di attività di gestione forestale, di cui all'art. 7, comma 1, comprende un *mixage* di attività di produzione tradizionalmente ricondotte all'alveo dell'impresa forestale agricola, di erogazione di servizi più ampia rispetto a quella già indicata dai suoi precedenti, e di prima commercializzazione di prodotti. Ad essa sono infatti ricondotte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva identificate per rinvio al comma 2, lett. c) dell'art. 3, e previste dalle norme regionali, cioè i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma (i c.d. prodotti forestali spontanei non legnosi, di cui all'art. 3, comma 2, lett. d); i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, di prevenzione degli incendi boschivi, di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Vengono fatte rientrare nelle attività di gestione forestale tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose.

Nell'ambito delle attività di gestione forestale i divieti sanciti dall'art. 7, comma 5, che opereranno, come già rilevato, alla luce dei criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle Regioni, comprendono: il taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle Regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco (lett. a); il taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle Regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e di esenzione dalla stessa, di cui rispettivamente agli artt. 146 e 149 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità

tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco (lett. *b*); la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle Regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti (lett. *c*). Un ulteriore divieto è contemplato dal comma 7 dell'art. 7, la cui introduzione risponde all'esigenza di adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, *recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*, e concerne la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche: in questa stessa direzione opera la sollecitazione alle Regioni verso la incentivazione della rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e della tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché del rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

La violazione delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale comporta l'attivazione di interventi di ripristino obbligatori, la cui individuazione, come abbiamo visto, spetta alle Regioni, pur nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, che possono comprendere modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità; ferma restando nel caso in cui da tali violazioni derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, sopra citata, l'applicazione delle misure riparatorie dello stesso contemplate dalla medesima direttiva e delle relative disposizioni interne di recepimento.

Il collegamento con la normativa paesaggistica è ben evidente anche all'interno della disciplina delle attività di gestione forestale. Anzitutto, come abbiamo visto, in relazione alla pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei cedui non matricinati, la lett. *b*) del comma 5 dell'art. 7, fa salvi gli interventi gli interventi autorizzati dalle Regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e di esenzione dalla stessa di cui rispettivamente agli artt. 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. In secondo luogo, una disciplina *ad hoc* è prevista per i boschi che rientrano nella

categoria degli *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*, di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oggetto di vincolo paesaggistico imposto con provvedimento ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico, adottato in epoca antecedente al *Codice* o a seguito del procedimento amministrativo di cui agli artt. 138 e segg. dello stesso *Codice*: in relazione a tali fattispecie, gli interventi previsti e autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi sui boschi così vincolati, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo, devono essere concordati attraverso i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del MIBAACT ai sensi dell'art. 15, "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*", della l. 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*": tale disposizione legittima le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori delle ipotesi di Conferenze di servizi previste dall'art. 14 della medesima legge.

Al MIPAAFT, di concerto con il MIBAACT, con il MATTM e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, compete però adottare le linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, nel rispetto delle quali tali interventi dovranno essere definiti.

Infine, il comma 13 della disposizione equipara le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali, contemplati dall'art. 3 del T.U., comma 2, lett. c) ed eseguiti in conformità alla disciplina dettata per gli stessi dal decreto e dalle norme regionali, ai tagli colturali che l'art. 149, comma 1, lett. c) del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* esenta dalla preventiva autorizzazione paesaggistica.

Una assoluta novità rispetto ai suoi precedenti è rappresentata dal pacchetto di disposizioni collocate nell'ambito della disciplina delle attività di gestione forestale dettata dall'art. 7, dedicate alla regolamentazione, in linea con quanto previsto dalla *Strategia forestale dell'Unione europea* COM (2013) del 20 settembre 2013, n. 659, dei sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali. Per inciso, il comma 10 dell'art. 7, considera ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali ora citati, le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto

e il mantenimento al governo ad alto fusto. A sua volta la definizione di gestione forestale sostenibile o gestione attiva è fornita dallo stesso T.U. all'art. 3, comma 2, lett. b), in forza del quale è considerato tale l'insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi

Anche in relazione al profilo relativo ai PSE si assiste nel decreto ad una sorta di gioco di squadra tra lo Stato e le Regioni, in forza del quale, i criteri di definizione dei sistemi di remunerazione degli stessi (PSE) restano quelli di cui all'art. 70, l. 28 dicembre 2015, n. 221 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto art. 70; ma alle Regioni spetta il compito di promuovere i PSE di cui sopra, informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali, nel rispetto però, e qui torna in gioco lo Stato, di una serie di principi e criteri generali individuati dall'art. 7, comma 9: la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio (lett. a); l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi (lett. b); la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo (lett. c).

6. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

In linea con il suo precedente, il d.lgs. n. 227/2001, anche il T.U. dedica una norma *ad hoc*, l'art. 8, alla trasformazione del bosco e alle relative opere compensative, distinta rispetto a quella inerente la disciplina delle attività di gestione forestale (l'art. 7) ma ad essa collegata nella stessa definizione di trasformazione del bosco (art. 8, comma 1) che comprende ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato appunto ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'art. 7, comma 1. Il regime dettato dall'art. 8 si presenta però decisamente più articolato rispetto a quello contenuto nell'art. 4, d.lgs. n. 227/2001 e per certi aspetti difforme. Il divieto di trasformare il bosco è condizionato alla duplice circostanza che si tratti di un intervento trasformativo che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della citata direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento, nel qual caso la trasformazione deve essere oggetto di riparazione

nei modi previsti da queste ultime; e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'art. 146 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, dalle disposizioni dei piani paesaggistici regionali, ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connesse alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze ambientali di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. Il comma 7 della norma prevede poi un ulteriore divieto di trasformazione del bosco, ed un divieto di modificazione della destinazione d'uso del suolo, in relazione ai boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle Regioni, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della citata direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 e della relativa normativa interna di recepimento.

Il regime delle compensazioni, che si attiva a fronte di una trasformazione del bosco disposta nel rispetto dello stesso art. 8 a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla stessa, coinvolge attivamente le Regioni che sono chiamate a stabilire i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione; mentre allo Stato è riservato il potere di adottare le linee guida per l'esonero degli interventi compensativi con decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali le Regioni devono adeguarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sulla base delle quali le stesse Regioni stabiliscono i casi di esonero dagli interventi compensativi.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8, le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della citata direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con: opere e servizi di miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano (lett. *a*); rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 *relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione*, con la precisazione che, in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. *c*), i nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco (lett. *b*); sistemazioni idraulico-forestali

o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2 (lett. c); prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici (lett. d); altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili (lett. e).

I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle Regioni che indicano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario, individuate, ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale la trasformazione è stata autorizzata, e prevedono la prestazione di adeguate garanzie ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi.

A fronte di interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della più volte citata direttiva 2004/35/CE, alle Regioni è attribuita la possibilità di prevedere che il soggetto autorizzato, in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto, che sarà dalle Regioni medesime destinata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, sopra indicati, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi medesimi.

7. Strumenti di promozione delle attività selvicolturali di gestione

Nella cornice degli strumenti approntati dall'art. 10 del T.U. le Regioni sono chiamate a promuovere da un lato, la crescita economica delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'art. 7, comma 1; dall'altro, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, ritenuta funzionale anche per garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio. La chiave di volta dello strumentario predisposto *ad hoc* dal T.U. è rappresentata dalla istituzione ad opera delle Regioni degli elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati, nel rispetto dei criteri minimi nazionali per la iscrizione ad essi, definiti con un emanando decreto del MIPAAP, adottato d'intesa con la Conferenza perma-